



Comune di MONSERRATO

Prot. n° 9612 del 20/04/2010

Ordinanza n° 17 del 20/04/2010

IL SINDACO

PREMESSO che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno del centro urbano che all'esterno, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, zecche, o focolaio per il diffondersi di zanzare e agenti infestanti in genere;

CHE analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione da parte dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riducendo di fatto la sede viaria o pedonale;

TENUTO conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie in particolar modo nella stagione estiva;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i. (Testo Unico sugli Enti Locali);

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente);

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 8/7 del 23/02/2010 – (Prescrizioni antincendio)

VISTE le Circolari del Dipartimento di Prevenzione –Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 8 e dell'Ass.to Ambiente e difesa del Territorio della Provincia di Cagliari - Settore Ambiente, per la campagna 2010 per il controllo e la lotta contro le zanzare e contro le zecche;

ORDINA

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di cortili, di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, ratti, zecche ed altri agenti infestanti atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;

In tutte le aree incolte recintate o non, è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità del periodo estivo, lavori atti a prevenire eventuali incendi;

E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenente acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica o biologica che impedisca lo sviluppo di zanzare, compresa la specie *Aedes albopictus*, ossia la "zanzara tigre". I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

I proprietari e conduttori di fondi o cortili sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade e dei marciapiedi stessi ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

Di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere garantiti in ogni stagione e comunque effettuati ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2010 con avvertenza che in

caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, come i rifiuti raccolti, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge.

Nel periodo dal 1° GIUGNO DI OGNI ANNO al 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO, stabilito di elevato rischio d'incendio, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato;

Nel periodo dal 1° GIUGNO DI OGNI ANNO al 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO sono vietate tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE

- che chiunque violi la presente Ordinanza sia soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, salvo specifiche prescrizioni di legge, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- la revoca delle precedenti ordinanze in materia.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Copia della presente è inviata a:

Comando Polizia Municipale - SEDE;

Settore Ambiente e Arredo Urbano – SEDE;

Comando Carabinieri - MONSERRATO;

Azienda A.S.L. 8 – CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to difesa dell'Ambiente – Direzione Generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Via Biasi, 7-Cagliari

Provincia di Cagliari - Ass.to Ambiente e Difesa del Territorio Settore Ecologia – Via Cadello n° 9/B-Cagliari

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monserrato e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune :www.comune.monserrato.ca.it.

Monserrato, 20/04/2010

Il Sindaco
Marco Sini